ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE DI CASAPESENNA
CORSO EUROPA VII TRAVERSA, N.8-10
81030 – CASAPESENNA CASERTA
Tel. 0818924580 fax. 0818167413
e-mail ceic89600d@istruzione.it
Sito web: www.comprensivocasapesenna.edu.it

Comunicazione n°59 **Casapesenna 06/12/2021**

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ATTI- Sito WEB

OGGETTO:ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE DA SARS-CoV-2

D.L. 172 del 26- 11-2021"*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.***"**

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, il governo ha provveduto ad emanare l'**OBBLIGO VACCINALE** per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge …

DOSE DI RICHIAMO

L'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti, si applica **dal 15 Dicembre 2021**alle seguenti categorie: **Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia**, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

RISPETTO DELL'OBBLIGO

Pertanto la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. I Dirigenti Scolastici e i Responsabili delle Istituzioni in cui presta servizio il personale, assicurano il rispetto dell'obbligo verificando immediatamente l'adempimento del predetto obbligo avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green certificate, ed eseguendo immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a

venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione il Dirigente accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale ne da immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
I Dirigenti scolastici provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.
Il Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NOIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con una sanzione amministrativa che prevede il pagamento dai 600 ai 1.500 euro. Per il Dirigente Scolastico che viola le disposizioni di controllo sono previste le sanzioni di cui al D.L.19/2020 e sono irrogate dal Prefetto.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

«Nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» e «in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.».

Tanto per i dovuti adempimenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Coronella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993